



Misure urgenti in materia di giustizia D.L. 117/2025 / A.C. 2570

Dossier n° 224 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
16 settembre 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2570
D.L.	117/2025
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia
Numero di articoli:	11
Date:	
emanazione:	8 agosto 2025
presentazione:	8 agosto 2025
assegnazione:	8 agosto 2025
Commissione competente :	II Giustizia
Stato dell'iter:	In corso di esame in commissione

Contenuto

Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117 introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel settore della giustizia dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) entro il 30 giugno 2026 e si compone di **11 articoli**.

Nello specifico, l'**articolo 1** - allo scopo di consentire l'utilizzo più ampio e celere possibile delle risorse disponibili necessarie al perseguimento della riduzione della durata dei processi imposta dal PNRR – da un lato, amplia temporaneamente le possibilità di **impiego dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo** presso la Corte di cassazione e, dall'altro, consente di destinare in **supplenza i giudici onorari di pace** per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei magistrati togati.

L'**articolo 2** mira ad incrementare la dotazione organica delle corti d'appello che, entro il 30 giugno 2025, non abbiano raggiunto i *target* PNRR, **favorendo il trasferimento dei magistrati ordinari**. Il CSM deve individuare gli uffici giudiziari con apposita delibera avviando **procedure di trasferimento** per i magistrati disponibili a spostarsi, prevedendo indennità economiche e deroghe ai tempi minimi di permanenza. Ogni capo di ufficio è tenuto a predisporre un **piano di smaltimento dei procedimenti civili** maturi per decisione, così da garantirne l'utile definizione entro la scadenza del 30 giugno 2026.

L'**articolo 3** prevede un piano straordinario di **applicazione a distanza**, su base volontaria, **di magistrati ordinari** per la definizione **da remoto** di procedimenti civili allo scopo di **favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi civili** previsto dalla Missione 1, Componente 1 del PNRR.

L'**articolo 4** prevede, in via straordinaria la facoltà dei **capi degli uffici** individuati dal CSM in relazione al mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata dei processi imposto dal PNRR, di realizzare **interventi di riorganizzazione del lavoro** all'interno dell'ufficio, attraverso una revisione dei criteri di assegnazione e anche interventi di riassegnazione, per i casi di ritardi dei singoli o di disequilibri tra carichi di lavoro.

L'**articolo 5** introduce una disciplina eccezionale con riguardo alla durata del **tirocinio** previsto per i **magistrati ordinari** dichiarati idonei all'esito del **concorso bandito con DM 9 ottobre 2023** (tuttora in corso di svolgimento), prevedendo che i primi sei mesi del tirocinio si svolgano presso le **corti di appello**, con la partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile.

L'**articolo 6** differisce una **serie di termini normativi** in materia di giustizia e di professioni pedagogiche, nello specifico:

- per l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il **tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie** (comma 1);
- per l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'estensione delle **competenze del giudice di pace** in materia civile e tavolare (comma 2);
- per il mantenimento dell'incarico da parte dei **giudici ausiliari** (commi 3 e 4);
- per l'efficacia delle modifiche relative alle **circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti**, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate (commi 5 e 6);
- per l'operatività delle **sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio** (commi 7 e 8);
- per la **formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici** (comma 9).

L'**articolo 7** modifica la procedura relativa all'**intervento del consulente tecnico d'ufficio nelle controversie in materia di invalidità e inabilità**, prevedendo la **sospensione del procedimento** per l'espletamento della consulenza medesima.

L'**articolo 8** incrementa la **dotazione organica** del personale della **magistratura** ordinaria al fine di destinare l'organico in aumento agli uffici di **sorveglianza**. Conseguentemente, autorizza il Ministero della giustizia a bandire le relative procedure concorsuali.

L'**articolo 9** reca modifiche alla legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), consentendo, qualora sia stato superato il ragionevole termine di durata del processo, la **proposizione della domanda di riparazione anche in pendenza di giudizio** e introducendo alcuni meccanismi di **decadenza per mancata presentazione nei termini della dichiarazione** susseguente all'ottenimento del decreto di liquidazione delle somme.

L'**articolo 10** reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dagli articoli 2, 6 e 8.

L'**articolo 11** regola l'**entrata in vigore** del decreto-legge in esame, ovvero il 9 agosto 2025. Conseguentemente, il termine per la sua conversione in legge scade il 7 ottobre 2025.

Motivi straordinari di necessità e urgenza

Il provvedimento in esame risponde, anche sulla base del preambolo, alla **straordinaria necessità e urgenza** di:

- introdurre disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile per agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026;
- dettare disposizioni temporanee in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace, nonché di prevedere un regime straordinario di trasferimento presso le corti d'appello in difficoltà rispetto agli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza;
- prevedere applicazioni a distanza di magistrati ordinari;
- attribuire poteri straordinari ai capi degli uffici giudiziari in condizioni di maggiore difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026, affinché gli stessi predispongano un piano straordinario che ne consenta il conseguimento;
- disciplinare specificamente il tirocinio dei magistrati ordinari in procinto di essere nominati, affinché anch'essi possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza da parte delle corti di appello;
- differire i termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di competenze del giudice di pace e di funzioni dei magistrati ausiliari, al fine di non distogliere risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026 nonché di assicurare anche per l'anno 2026 il funzionamento dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle sezioni distaccate insulari di Portoferraio, Ischia e Lipari e di consentire ai professionisti dell'educazione l'esercizio delle attività disciplinate dalla [legge 15 aprile 2024, n. 55](#) sino al completamento delle norme relative alla formazione dell'albo professionale, all'avvio delle prime operazioni elettorali, all'indizione e celebrazione delle elezioni dei Consigli dell'Ordine territoriali e nazionale e al completamento della disciplina della struttura e delle funzioni degli organi rappresentativi e degli altri organi dell'Ordine;
- intervenire, a fini acceleratori, sul processo civile al fine di eliminare incombenzi non utili rispetto alla definizione dei procedimenti per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e assistenziale;
- aumentare la dotazione organica della magistratura ordinaria, in funzione dell'adeguamento della magistratura di sorveglianza alle attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, in modo tale da consentire l'operatività dell'ampliamento in un momento immediatamente successivo alla scadenza del termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di intervenire ulteriormente sulla

disciplina degli indennizzi riconosciuti per la violazione del termine ragionevole del processo per il più efficiente e rapido smaltimento dei pagamenti nonché al fine di evitare ulteriori condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute all'interno del decreto-legge 117/2025 intervengono in materie di **competenza esclusiva** dello Stato in base all'assetto delineato dall'articolo 117 Cost. In particolare, le disposizioni sono riconducibili alla materia prevista dall'**articolo 117, comma 2, lett. l) Cost.**, ossia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa".

Rispetto degli altri principi costituzionali

Come riportato nella relazione illustrativa, l'intervento di cui all'**articolo 9** è dovuto alla necessità di dar seguito alla [sentenza n. 88 del 2018](#) della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della [legge n. 89 del 2001](#) (**c.d. legge Pinto**) nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

Cost224	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.